



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE COMUNITARIE E PER GLI AFFARI REGIONALI
CONFERENZA STATO - REGIONI

SEGRETERIA

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 25 marzo 1993


...OMISSIS...

OGGETTO: Schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 322/89.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, esprime parere favorevole ai sensi del Decreto Legislativo 16.12.1989, n. 418, sulla proposta di cui all'oggetto presentata dal Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico.

Il Presidente

Il Direttore



BOZZIA DI DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI IN
MATERIA DI UFFICI DI STATISTICA DELLE REGIONI, AI SENSI
DELL'ART. 5 DEL D.LGV. 322/89

(La Conferenza Stato-Regioni)

considerato

- che è rilevante ed urgente assicurare il raccordo tra Programma statistico nazionale e Programmi statistici delle Regioni ai fini conoscitivi su scala nazionale e comunitaria;
- che è altresì utile definire gli accordi finalizzati alla collaborazione operativa tra le strutture nazionali in campo statistico e quelle regionali che assolvono alla funzione di uffici regionali di statistica del SISTAN;
- che è necessario individuare modalità e sedi opportune per il raccordo tra flussi statistici analoghi di interesse regionale e nazionale, con specifico riferimento ai dati forniti dagli Enti Locali e Territoriali;
- che è importante operare gradualmente l'adeguamento dei flussi statistici di interesse di singole Amministrazioni Centrali dello Stato rispetto alle possibilità offerte dallo sviluppo dei sistemi informativi anche gestionali realizzati e promossi dalle Regioni;

rilevato

- che, la Corte Costituzionale con sentenza n. 359/91, nel riconoscere il potere di coordinamento tecnico dell'ISTAT, ha stabilito che il legittimo esercizio della potestà statale di indirizzo e coordinamento, che incide su "aspetti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa delle Regioni (e delle Province Autonome)", avvenga "fra l'altro" nel "rispetto del principio di legalità sostanziale";
- che la materia oggetto della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, dovrà essere regolata in conformità ai criteri esposti e sulla base di apposite norme che le parti si impegnano a porre allo studio;
- che, in pendenza dell'adozione delle disposizioni di cui al tratto precedente, possono essere adottate, a livello di intesa Stato-Regioni e di autonoma determinazione di ogni Regione, le modalità operative di raccordo che assolvono, nel comune interesse, alle esigenze di cooperazione sopra indicate;



una, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, 24 marzo 1981 n. 129, la disciplina tra le Province stesse e lo Stato sarà oggetto di una specifica e separata intesa.

Approva le seguenti indicazioni per il raccordo Stato-Regioni in materia di sistemi informativi statistici:

1. La presente intesa, così come successive intese su materia rilevanti di comune interesse in campo statistico, sarà recepita con proprio atto da ciascuna Regione e dall'ISTAT. La regolazione di eventuali particolari rapporti ed adempimenti sarà oggetto di convenzioni o atti analoghi tra ciascuna Regione e ISTAT.
2. In analogia a quanto previsto con l'intesa Stato-Regioni in materia di sistemi informativi siglata nel giugno 1991, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali sarà costituito un apposito gruppo di lavoro di 9 membri dei quali 4 referenti designati dal CISIS, Centro Interregionale per il Sistema Informativo e il Sistema Statistico, organo tecnico in materia della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, e 4 designati dall'ISTAT. Compito del gruppo è il confronto sulla materie di comune interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale. Detto gruppo di lavoro è allargato alla partecipazione del Presidente e dei massimi dirigenti ISTAT e dei referenti di tutte le Regioni e Province Autonome, quando vengono trattate materie di particolare interesse per i consentiti e, in particolare, in occasione dell'incontro, con cadenza almeno annuale, di presentazione e confronto del Programma statistico nazionale e dei Programmi statistici regionali, preliminare alla adozione del Programma nazionale ed alla consultazione in materia della Conferenza permanente di cui all'art. 12 della L. 23/8/1988, n. 400. Il gruppo di lavoro di cui al presente punto sostituisce a tutti gli effetti la commissione di studio ISTAT-Regioni; il medesimo gruppo di lavoro concorda i punti da trattare all'ordine del giorno ed i casi nei quali appare utile il confronto allargato su temi specifici.
3. E' approvato lo schema allegato alla presente deliberazione quale indicazione finalizzata al recepimento con propri atti da parte di ciascuna Regione. Per l'attuazione delle indagini previste dal Programma statistico nazionale, secondo quanto previsto dagli atti di recepimento citati, l'ISTAT si rapporterà direttamente con i responsabili degli Uffici regionali di statistica.
4. Si dà atto altresì che la disciplina dei rapporti tra Stato e Province Autonome di Trento e Bolzano sarà oggetto di una specifica e separata intesa.



SCHEMA PER L'INTEGRA STATO-REGIONI
IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI

Art. 1


Ufficio di statistica delle Regioni

1. Gli uffici di statistica delle Regioni costituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono parte integrante del Sistema statistico nazionale. Essi sono l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni.
2. Gli uffici di statistica delle Regioni esercitano i compiti loro assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale adottato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 per i flussi statistici di interesse nazionale. L'ISTAT, salvo casi eccezionali in ragione della specialità dell'oggetto o nella oggettiva impossibilità dell'ufficio di statistica regionale di provvedere nei tempi previsti, si avvale dell'Ufficio di Statistica delle Regioni per le rilevazioni statistiche comprese nel P.S.N. interessanti le materie di attribuzione regionale, quali definite dalla normativa vigente.
3. Per lo svolgimento della funzione statistica di cui al comma 2, gli uffici di statistica delle Regioni operano in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN.

Art. 2

Programma Statistico Nazionale

1. Le Regioni fanno pervenire all'ISTAT, tramite l'ufficio regionale di statistica, il Programma statistico regionale, affinché possa essere preso in considerazione per il suo inserimento, totale o parziale, nel Programma statistico nazionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgv. 322/89.
2. Per quanto concerne le rilevazioni regionali inserite nel Programma statistico nazionale, il Programma stesso è adottato sentita la Conferenza permanente di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni nell'ambito del Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio, possono essere pubblicati da tale ufficio ed inviati all'ISTAT, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 17 del citato D.Lgv. n. 322 del 1989.



4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, gli uffici di statistica regionali debbano avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne, affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è loro compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza coi dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso gli uffici di statistica sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

Art. 3

Rilevazioni statistiche di interesse regionale

1. I prodotti statistici ufficiali degli uffici di statistica delle Regioni costituiscono patrimonio conoscitivo delle Regioni e principale fonte informativa delle stesse.
2. Gli uffici di statistica delle Regioni effettuano anche le rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico contenute nel Programma statistico regionale, ma non comprese nel Programma statistico nazionale, disposte dalla Regione come supporto conoscitivo della propria azione di governo. Nell'esercizio di tali compiti gli uffici di statistica assicureranno la confrontabilità dei risultati e la riconducibilità dei dati alle classificazioni e nomenclature fissate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 322 del 1989.
3. Qualora per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al precedente comma 2, sia richiesto l'intervento di altri uffici del SISTAN, tale necessità deve essere comunicata all'ISTAT, per concordare l'utilizzazione degli uffici ai fini dell'esecuzione delle rilevazioni stesse, previa intesa con le amministrazioni interessate.
4. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti delle rilevazioni di cui al comma 2 è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.
5. L'affidamento totale da parte delle regioni di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne potrà avere luogo, previa comunicazione all'ISTAT, in casi del tutto eccezionali e nella oggettiva impossibilità da parte degli uffici di statistica di provvedere nei dovuti




tempi alla rilevazione richiesta ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.

Art. 4

Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica, costituiti o riorganizzati a norma del decreto legislativo n. 322/89, sono tenuti a:
 - promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;
 - fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
 - collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
 - contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
 - predisporre il programma statistico annuale e pluriennale della Regione;
 - attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per "sistema informativo statistico" s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;



- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 322/89.
2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6 art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.
3. Gli uffici di statistica curano le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Regione inserite nel Programma Statistico Nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione della Regione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà direttamente l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del D.Lgv. n. 322/89.

Art. 5

Organizzazione degli Uffici di statistica delle Regioni

1. Gli uffici di statistica delle Regioni sono organizzati con legge od altra fonte regionale idonea secondo il rispettivo ordinamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità di indirizzo organizzativo fra le varie componenti del SISTAN nonché un più efficiente funzionamento degli Uffici regionali di statistica, si rappresenta l'opportunità di costituire un unico ufficio di statistica per ciascuna Regione, preferibilmente posto alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con un elevato grado di autonomia organizzativa, tecnica e finanziaria. Possono altresì venir costituite sezioni operative distaccate, dipendenti dall'ufficio di statistica presso singole strutture dell'organizzazione regionale qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative e funzionali della Regione.
3. Il personale degli uffici di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

4. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
5. Nell'assegnazione del personale agli uffici sarà opportuno tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti, e fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionata, per rendere gli uffici di statistica idonei alle necessità operative.
6. L'eventuale qualificazione o riqualificazione statistica del personale degli uffici di statistica sarà svolta dalla Regione, o su richiesta, dell'ISTAT tenendo conto degli indirizzi di formazione emanati in sede nazionale.

Art. 6

Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nel Sistema Statistico Nazionale

1. Per quanto concerne i criteri e le modalità di interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, vengono recepite le disposizioni di cui alla Direttiva n. 3 del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione statistica pubblicata nella G.U. del 23.1.1992.